



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO il d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 gennaio 2021, prot. n. 8, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;
- CONSIDERATO che la formazione di medico veterinario è disciplinata dalle direttive UE, ai fini della libera circolazione delle professioni, all'acquisizione di un titolo abilitante che possa essere riconosciuto in tutti gli Stati Membri, ove sono prescritte ore di studio e di pratica totali e crediti formativi minimi da acquisire nell'arco della formazione sotto il diretto controllo delle Università;
- RICHIAMATA la direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2013 (recante modifiche alla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) la quale prevede ineludibilmente che: «1. «La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.»;
- CONSIDERATO che, pertanto, non è consentito derogare a tali requisiti minimi e che il rispetto dei medesimi obbliga ad una precisa valutazione e ad alla correlata messa a disposizione di risorse umane, strumentali e finanziarie, oltre che all' eventuale implementazione dell'edilizia universitaria e all'assicurazione dei servizi agli studenti (biblioteche, spazi informatici attrezzati, spazi comuni ecc.);
- CONSIDERATO che le Università curano la formazione didattica e assicurano il rilascio di titoli accademici aventi valore legale per tutti i corsi accademici e professionalizzanti che costituiscono il proprio ventaglio dell'offerta formativa, tra cui i corsi di laurea in ambito medico-sanitario anche ai fini della libera circolazione nei Paesi UE;
- CONSIDERATO che il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria è sottoposto periodicamente alle verifiche della Associazione «The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)» la cui attività consiste nel valutare, promuovere e sviluppare ulteriormente la qualità e lo standard degli istituti medici veterinari e il loro insegnamento all'interno, ma non solo, degli stati membri dell'Unione Europea (UE) ed il cui obiettivo primario è monitorare l'armonizzazione degli standard minimi



Al Ministro dell' università e della ricerca

previsti dal piano di studi per i veterinari nella Direttiva dell'Unione Europea 2005/36;

- VISTO il d.m. n. 289 del 25 marzo 2021 recante “*Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati?*” ed in particolare l’art. 5 “*Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati?*”;
- PRESO ATTO che non è consentito erogare oltre il dieci per cento di attività didattica da remoto secondo quanto statuito, in particolare, all’Allegato 4 del medesimo decreto (contenente le “*linee d’indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all’accreditamento di corsi e sedi?*”) il quale stabilisce, al punto A, che: “Le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio: a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730 recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 741 recante: «*Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria*»;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «*Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2021/2022*»;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati medici veterinari per l’anno accademico 2021/2022 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: “*Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni*” trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota n. prot. 20375 del 13.7.2021;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTA** la nota del 14 luglio 2021, prot. n. 20393, del Ministero dell'università e della ricerca con la quale è stata prevista la riapertura del termine per l'acquisizione del potenziale formativo per i seguenti corsi di laurea ad accesso programmato nazionale ex art. 1, comma 1, lettere a) e b) legge 2 agosto 1999, n. 264 per l'a.a. 2021/2022: corsi di laurea magistrale a c.u. in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie in "infermieristica" ed "educatore professionale;
- VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assunto al repertorio atti n. 148/CSR del 4 agosto 2021 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- POSTO** che il fabbisogno di laureati in medicina veterinaria assunto sulla base del modello previsionale proposto dal Ministero della Salute, pur essendo un parametro cui ordinariamente riferirsi nella programmazione dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina veterinaria, non può avere carattere automaticamente vincolante ma deve essere temperato, laddove l'allocazione delle risorse, per pareggiarlo, evidenzia che le suddette risorse non siano disponibili, anche tenendo conto che trattasi di stime elaborate, per i laureati in medicina veterinaria, su un arco temporale medio lungo, successivo alla conclusione del corso di laurea e collegato a numerosi fattori concorrenti in merito alla formazione complessiva del laureato in medicina veterinaria;
- CONSIDERATA** la peculiare caratteristica del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria che richiede numerose esercitazioni pratiche e apposito tirocinio presso strutture pubbliche o private accreditate nonché di apparecchiature specifiche, tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti messi a disposizione annualmente dagli atenei, in base alle complessive risorse disponibili, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci annuali;
- VISTE** le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 10 agosto 2021 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale a c.u. in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2021/2022;
- TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- VISTO il fabbisogno di laureati in medicina veterinaria sancito dall'Accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la cui entità è di molto superiore rispetto all'offerta formativa disponibile;
- RITENUTO di non poter procedere per l'anno accademico 2021/2022 ad un ampliamento dei posti attribuiti in via provvisoria con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 741, fino al pareggiamento con il fabbisogno sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- PRESO ATTO che tale pareggiamento è risultato impossibile, nel rispetto dei criteri recati dall'art. 3, co. 2, della legge n.264/1999;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

DECRETA

Articolo 1 Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2021/2022 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina veterinaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, co. 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in base alle assegnazioni dei candidati effettuate dal Ministero dell'università e ricerca a



Al Ministro dell' università e della ricerca

seguito degli scorrimenti della graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. I posti di cui al co. 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2021/2022 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, in conformità agli artt. 3 e 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa la formazione professionale di medico veterinario, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni della durata legale del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, salvo il caso dell'adozione di una eventuale sentenza passata in giudicato della competente Autorità giurisdizionale che riguardi il presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3

Rimedi giudiziari e disciplina applicabile

1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett.c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.

3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro "status" ed in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza.



Al Ministro dell' università e della ricerca

4. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 741 recante: «*Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria*».

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa